# Regolamento dell'Assemblea di Gruppo Livorno 10



Associazione Guide e Scouts Cattolici Italiani

## **INDICE**

INDICE	2
Art. 1 – Funzioni e composizione	3
Art. 2 – Convocazione e sessioni	
Art. 3 – Convocazione: modalità	
Art. 4 – Costituzione dell'Assemblea	
Art. 5 – Delega	
Art. 6 – Ufficio di presidenza	3
Art. 7 – Funzioni del Presidente	
Art. 8 – Funzioni del Segretario e verbalizzazione	3
Art. 9 – Funzioni degli scrutatori	4
Art. 10 – Formazione delle proposte di deliberazione	
Art. 11 – Diritto di parola	4
Art. 12 – Deliberazioni	4
Art. 13 – Mozioni d'ordine	
Art. 14 – Quorum deliberativo e votazioni	4
Art. 15 – Diritto di voto	5
Art. 16 – Entrata in vigore delle deliberazioni	5
Art. 17 – Modifiche al Regolamento	5
Art. 18 – Libertà di voto	5
Art. 19 – Impugnazione delle deliberazioni	
Art. 20 – Interpretazione del Regolamento	5
INDICE ANALITICO	5

### Art. 1 – Funzioni e composizione

- Le funzioni dell'Assemblea di Gruppo sono definite dagli art. 23 e 29 dello Statuto. In particolare, l'Assemblea:
  - a. approva il bilancio dell'esercizio precedentemente concluso;
  - b. elegge la Comunità capi, esclusivamente per l'espletamento dei compiti dell'organo esecutivo e di amministrazione del livello di Gruppo, di cui all'art. 30 comma 2 dello Statuto;
  - c. delibera su ogni altro argomento posto all'ordine del giorno.
- 2. All'Assemblea partecipano tutti i soci appartenenti al Gruppo; i soci minorenni sono rappresentati da coloro che ne esercitano la responsabilità genitoriale.

### Art. 2 - Convocazione e sessioni

- 1. L'Assemblea è convocata in sessione ordinaria almeno una volta l'anno dai Capi Gruppo congiuntamente, dopo il 1 Ottobre.
- 2. L'Assemblea è convocata dai Capi Gruppo congiuntamente in sessione straordinaria ogni volta che lo ritengono necessario.

### Art. 3 - Convocazione: modalità

- 1. La convocazione dell'Assemblea è comunicata con avviso scritto anche per via telematica almeno quindici giorni prima della data di svolgimento, contenente l'indicazione della sede, l'orario, l'ordine del giorno ed il calendario dei lavori. Il bilancio dovrà essere fatto pervenire agli aventi diritto almeno quindici giorni prima della data di svolgimento.
- 2. L'ordine del giorno ed il calendario dei lavori sono definiti dai Capi Gruppo.

### Art. 4 - Costituzione dell'Assemblea

- 1. L'Assemblea è validamente costituita con la presenza del 50% più uno degli aventi diritto.
- Sono considerati presenti coloro che sono iscritti e registrati personalmente presso la Segreteria dell'Assemblea di Gruppo.
- Qualora l'Assemblea non risulti validamente costituita verrà convocata nuovamente con le modalità sopra esposte nello stesso giorno, con validità indipendente dal numero degli aventi diritto presenti.

### 4. Art. 5 - Delega

1. Non è ammessa alcuna forma di delega.

### Art. 6 – Ufficio di presidenza

- 1. All'inizio dei lavori l'Assemblea procede a:
  - a. ratificare, con voto palese, la nomina del/i Presidente/i e di un/a Segretario, su proposta dei Capi Gruppo;
  - b. ratificare, con voto palese, la nomina di uno o più scrutatori, su proposta del/i Presidente/i.

### Art. 7 - Funzioni del Presidente

- Compito della Presidenza è quello di favorire il miglior funzionamento dei lavori, nell'osservanza del Regolamento assembleare, dello Statuto e del Regolamento associativo.
- 2. Il Presidente regola la discussione e la votazione su tutte le deliberazioni proposte assumendo ogni iniziativa funzionale ritenuta opportuna per favorire il più ampio dibattito.
- 3. Il Presidente può, in corso di sessione, variare l'ordine cronologico degli argomenti inseriti nell'ordine del giorno per esigenze di funzionalità.
- 4. Il Presidente, coadiuvato dai membri dell'Ufficio di Presidenza, svolge le funzioni di cui all'art. 10.
- 5. Le decisioni procedurali della presidenza sono appellabili nei limiti e secondo le modalità previste dall'art. 13.
- 6. Il Presidente comunica il quorum deliberativo all'inizio della prima votazione.

# Art. 8 – Funzioni del Segretario e verbalizzazione

- Il Segretario ha il compito di redigere il verbale che deve indicare un breve cenno dei fatti, l'enunciazione delle questioni proposte e riportare in allegato le deliberazioni dell'Assemblea redatte in forma scritta.
- 2. Ogni avente diritto può richiedere che si inserisca nel resoconto per intero una sua dichiarazione.
- 3. Il verbale, firmato per presa visione dal Presidente della sessione e dai Capi Gruppo, è conservato a cura della Comunità capi, come previsto dall'art. 25 del Regolamento associativo.

### Art. 9 – Funzioni degli scrutatori

- 1. Gli scrutatori attendono a tutte le operazioni di voto a scrutinio palese e segreto, che possono prevedere anche l'utilizzo di strumenti telematici.
- 2. Gli scrutatori, in collaborazione con la Segreteria dell'Assemblea, provvedono a definire il quorum deliberativo di cui all'art. 14.

# Art. 10 – Formazione delle proposte di deliberazione

- 1. Nel corso dei lavori dell'Assemblea coloro che intendono proporre deliberazioni debbono manifestare tale intenzione depositando un testo scritto presso l'Ufficio di Presidenza.
- 2. Il Presidente, coadiuvato dagli altri membri dell'Ufficio di Presidenza, valuta preliminarmente le proposte di deliberazione apportandovi, d'accordo con i proponenti, eventuali modifiche formali o atte a chiarirne il senso.
- 3. Il Presidente esprime un giudizio di ammissibilità delle proposte di deliberazione.
- 4. Il Presidente può mettere ai voti una deliberazione per punti separati sia d'ufficio che su richiesta di uno o più aventi diritto.
- 5. L'ordine con il quale vengono poste in discussione le proposte di deliberazione è stabilito dal Presidente.

### Art. 11 – Diritto di parola

- 1. Nella discussione nessuno può prendere la parola se non dopo averla ottenuta dal Presidente.
- 2. Il Presidente può altresì revocare la facoltà di parlare quando l'intervento non sia pertinente all'argomento in discussione o contingentare i tempi dell'intervento.
- 3. Il Presidente può concedere la parola anche a persone che non facciano parte dell'Assemblea di Gruppo.

### Art. 12 - Deliberazioni

- 1. Per deliberazione si intende una dichiarazione di volontà compiuta dall'Assemblea nell'esercizio della potestà prevista dallo Statuto.
- 2. Le deliberazioni devono contenere tutti gli elementi necessari per una chiara espressione e comprensione della volontà di quanto disposto dall'Assemblea.

### Art. 13 - Mozioni d'ordine

- Coloro che intendono avanzare una proposta procedurale volta a dare un diverso corso ai lavori ("mozione d'ordine") hanno diritto a parlare alla fine dell'intervento in corso. La mozione d'ordine risulta approvata qualora riporti il voto favorevole della maggioranza dei votanti presenti al momento della mozione.
- 2. In casi eccezionali di necessità ed urgenza l'Assemblea, su proposta del Presidente, può inserire nuovi argomenti all'ordine del giorno. In questo caso l'Assemblea deve esprimere un preventivo assenso con una votazione che riporti il voto favorevole della maggioranza dei votanti. In nessun caso tale procedura può essere utilizzata per modifiche al Regolamento.

### Art. 14 - Quorum deliberativo e votazioni

- 1. L'Assemblea delibera a maggioranza semplice dei presenti aventi diritto al voto, come previsto dall'art. 23 dello Statuto.
- 2. Le deliberazioni sono espresse con votazione simultanea per alzata di mano o in altri modi palesi.
- 3. Durante le votazioni non è ammesso alcun tipo di intervento.
- 4. Il risultato delle votazioni viene, sentito il Collegio degli scrutatori, proclamato dal Presidente.

### Art. 15 - Diritto di voto

- Ciascun membro dell'Assemblea ha diritto ad un voto.
- Per gli associati minorenni, il cui voto è espresso da coloro che esercitano la responsabilità genitoriale, l'eventuale presenza in Assemblea di più persone con tale qualifica non modifica il numero dei voti ad essi attribuito.

### Art. 16 - Entrata in vigore delle deliberazioni

 Tutte le deliberazioni assunte dall'Assemblea hanno effetto immediato, fatto salvo quanto previsto in altre parti del Regolamento e nel caso in cui sia diversamente disposto in maniera esplicita nella deliberazione o vi sia una deliberazione specifica in tal senso.

### Art. 17 – Modifiche al Regolamento

 Le modifiche al presente Regolamento vengono approvate con le modalità di cui all'art. 14 sulla base di un testo preventivamente inserito all'ordine del giorno e fatto pervenire agli aventi diritto almeno quindici giorni prima della data prevista per l'Assemblea.

### Art. 18 – Libertà di voto

 Chi interviene alla votazione dichiara una volontà propria in forza di un potere che gli deriva dallo "status" di avente diritto al voto.

### Art. 19 – Impugnazione delle deliberazioni

- 1. Ogni deliberazione adottata in difformità a quanto previsto dallo Statuto dell'AGESCI, dal Regolamento associativo e dal presente Regolamento è invalida.
- L'impugnativa si esercita mediante ricorso scritto ai Capi Gruppo entro sessanta giorni dalla data dell'Assemblea. L'impugnativa non sospende l'esecuzione, finché non interviene la decisione dei Capi Gruppo, che sono tenuti a pronunciarsi per iscritto non oltre il sessantesimo giorno dalla presentazione del ricorso.

### Art. 20 - Interpretazione del Regolamento

- 1. Per quanto non espressamente previsto dal presente Regolamento si deve far richiamo allo Statuto, al Regolamento associativo e, in quanto applicabili, al Regolamento del Consiglio generale e ai Regolamenti assembleari dei livelli superiori.
- L'interpretazione del presente Regolamento è affidata, nella fase di convocazione dell'Assemblea, ai Capi Gruppo e durante il corso dei lavori al Presidente dell'Assemblea.

### **INDICE ANALITICO**

Termine	Riferimento		
bilancio	art. 1 art. 3		
Capi Gruppo	art. 2, comma 2 art. 3, comma 2		
convocazione	art. 2 art. 3		
costituzione dell'Assemblea	art. 4		
deliberazioni	art. 12 art. 16		
ordine del giorno	art. 3, comma 2		
Mozioni d'ordine	art. 13		

Termine	Riferimento	
partecipanti	art. 1, comma 2	
Presidenza	art. 6 art. 7	
Quorum costitutivo Quorum deliberativo	art. 4 art. 14	
Segretario	art. 6 art. 8	
Scrutatori	art. 9	
verbale dell'Assemblea di Gruppo	art. 8	